



**COMUNE DI MARENO DI PIAVE**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO**  
**PER IL FUNZIONAMENTO**  
**DELLE COMMISSIONI**  
**COMUNALI**

### ***Art. 1 - Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina l'attività delle commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta a' sensi del comma 5 dell'articolo 31 dello Statuto comunale.

### ***Art. 2 - Istituzione e composizione delle commissioni***

1. Il Consiglio comunale con propria deliberazione istituisce le singole commissioni comunali.
2. Le commissioni di cui al comma precedente possono essere composte da un numero di componenti variabile da cinque a quindici.
3. La composizione delle singole commissioni è stabilita dalla deliberazione istitutiva.

### ***Art. 3 - Compiti delle commissioni***

1. Le commissioni, organo consultivo dell'Amministrazione comunale, hanno compiti di ricerca, di studio, di promozione e di proposta sui problemi inerenti ai propri settori.
2. Le commissioni inoltre sono tenute ad esprimere il proprio parere ogni qualvolta lo richiedano il Consiglio comunale, la Giunta comunale od il Sindaco, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 60 giorni, salvo tempi diversi stabiliti dai predetti organi.

### ***Art. 4 - Nomina delle commissioni***

1. Le commissioni sono nominate dal Consiglio comunale e i componenti sono scelti fra i consiglieri e cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Possono essere nominati membri, qualora lo preveda la delibera istitutiva, rappresentanti di associazioni e/o organismi all'uopo designati dalle stesse.

### ***Art. 5 - Costituzione delle commissioni***

1. Prima di iniziare qualsiasi attività, le commissioni, qualora le deliberazioni istitutive non li individuino, nominano fra i loro membri un presidente, che le presiede, un vice presidente ed il segretario.
2. Risulta eletto il membro che riporta il maggior numero di voti ed a parità di voti il membro più anziano di età.

3. In caso di assenza od impedimento del presidente le commissioni sono presiedute dal vice presidente, ed in assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di età.

#### ***Art. 6 - Convocazione delle commissioni***

1. La convocazione è fatta dal presidente con avviso scritto da recapitarsi ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e nei casi d'urgenza almeno 48 ore prima.

2. Nell'avviso di convocazione dev'essere indicato l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora di convocazione.

3. Le commissioni devono altresì riunirsi qualora lo richiedano almeno un terzo dei membri; in questo caso le commissioni devono riunirsi entro venti giorni dall'inoltro della richiesta. Qualora il presidente non vi ottemperi, esse possono essere convocate dal Sindaco entro i dieci giorni successivi alla scadenza.

4. Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei membri, deve essere data tempestiva notizia al Sindaco.

5. Le commissioni vengono convocate almeno due volte all'anno.

#### ***Art. 7 - Sedute delle commissioni***

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

2. Alle sedute delle commissioni, qualora non ne siano membri, possono comunque partecipare gli Assessori di comparto senza diritto di voto.

3. Per la validità delle decisioni adottate dalle stesse occorre la presenza di almeno la metà dei membri.

4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei votanti. Non si computano ai fini della maggioranza i membri che non partecipano al voto; in caso di parità prevale il voto di colui che presiede la commissione.

5. Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del segretario che provvederà a riportare in particolare le decisioni adottate. Ogni membro può far riportare per esteso sue dichiarazioni. In questo caso il segretario può richiedere di inserire tali dichiarazioni sotto dettatura.

6. Copia del verbale verrà inviata al Sindaco.

### ***Art. 8 - Partecipazione alle sedute***

1. La partecipazione alle sedute delle commissioni è gratuita.

### ***Art. 9 - Durata in carica delle commissioni***

1. I membri delle commissioni durano in carica sino alla scadenza della legislatura in corso al momento della loro nomina.

### ***Art 10 - Decadenza dei membri delle commissioni***

1. I membri delle commissioni che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente convocate, con comunicazione del presidente sono dichiarati decaduti e sostituiti dal Consiglio Comunale.

### ***Art. 11 - Sede delle commissioni***

1. Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso il Municipio, il Centro Sociale o altre sale comunali, salve emergenze specifiche.

2. Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, le commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi da quello stabilito.

### ***Art. 12 - Diritto di accesso agli atti del Comune***

1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali, i membri delle commissioni hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti pubblici relativi al tema di studio e di ricerca.

2. I dipendenti comunali addetti ai rispettivi servizi sono tenuti inoltre a fornire le informazioni e le delucidazioni richieste inerenti l'ordine del giorno dei lavori.

### ***Art. 13 - Riservatezza***

1. I membri sono tenuti ad una adeguata riservatezza circa i problemi trattati.

### ***Art. 14 - Audizioni***

1. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi ed esperti per l'esame di specifici argomenti.

#### ***Art. 15 - Rapporti con l'Amministrazione comunale***

1. Su invito del Sindaco o su richiesta delle commissioni, il presidente può essere sentito dalla Giunta comunale su problemi discussi o da discutere in seno alle commissioni medesime.

#### ***Art. 16 - Riunione dei presidenti delle commissioni***

1. Il Sindaco può convocare i presidenti delle varie commissioni, singolarmente o congiuntamente, per conferire sugli argomenti trattati dalle commissioni. A queste riunioni può partecipare il segretario comunale, qualora invitato. Possono anche essere invitati ad intervenire i funzionari preposti alla direzione dei vari uffici.

#### ***Art. 17 - Relazioni***

1. Il Sindaco può richiedere ai presidenti delle commissioni una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla rispettiva commissione durante l'anno precedente.

#### ***Art. 18 - Approvazione ed entrata in vigore del regolamento***

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	2
Art. 2 - Istituzione e composizione delle commissioni .....	2
Art. 3 - Compiti delle commissioni.....	2
Art. 4 - Nomina delle commissioni .....	2
Art. 5 - Costituzione delle commissioni.....	2
Art. 6 - Convocazione delle commissioni .....	3
Art. 7 - Sedute delle commissioni .....	3
Art. 8 - Partecipazione alle sedute .....	4
Art. 9 - Durata in carica delle commissioni .....	4
Art. 10 - Decadenza dei membri delle commissioni .....	4
Art. 11 - Sede delle commissioni .....	4
Art. 12 - Diritto di accesso agli atti del Comune.....	4
Art. 13 - Riservatezza .....	4
Art. 14 - Audizioni.....	5
Art. 15 - Rapporti con l'Amministrazione comunale.....	5
Art. 16 - Riunione dei presidenti delle commissioni.....	5
Art. 17 - Relazioni .....	5
Art. 18 - Approvazione ed entrata in vigore del regolamento.....	5